

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2595 del 23/05/2017
Oggetto	RE15T0005 Ireti Spa. Concessione per occupazione area demanio idrico mediante attraversamento aereo con tubazione di acquedotto sul Torrente Crostolo località Sesso Comune Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2648 del 19/05/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO che con istanza corredata degli elaborati tecnici, presentata in data 03/03/2015 e assunta a prot. n. PG.2015.0199046 in data 26/03/2015, la società IREN ACQUA GAS S.p.A. ha chiesto la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Crostolo, nel comune di

Reggio Emilia, foglio 70 fronte mappali 77 e 42, mediante attraversamento aereo con tubazione di acquedotto in pressione, in acciaio DN 600 mm, sostenuta da trave reticolare;

VISTO che la società IRETI S.p.A., P.IVA 01791490343, è subentrata con atto del notaio Carlo Maria Canali in Parma il 29/12/2015 rep. n. 54148/24013, in ogni posizione giuridica senza soluzione di continuità della società IREN ACQUA GAS S.p.A., stabilendo la sede legale nel Comune di Tortona (AL), presso Strada Provinciale 95 per Castelnuovo Scriveria, ed unità locale nel Comune di Reggio Emilia in via Nubi di Magellano n. 30;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 54 del 08/03/2017 periodico (parte seconda) e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PG.2015.0824534 del 12/11/2015 e successiva integrazione PGDG/2017/0002033 del 28/02/2017, rilasciati da AIPO, con i quali sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da AIPO ufficio periferico di Parma;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Crostolo, nel comune di Reggio Emilia, foglio 70 fronte mappali 77 e 42, mediante attraversamento aereo con tubazione di acquedotto in pressione, in acciaio DN 600 mm, sostenuta da trave reticolare, possa essere assentita;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 11/05/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

VISTA la dichiarazione del richiedente relativa alla natura dell'opera

oggetto della presente concessione, quale infrastruttura idrica realizzata con finanziamenti pubblici o pagata dalla collettività e non destinata a rimanere nel capitale della società;

RITENUTO pertanto di applicare alla presente concessione la D.G.R. 913 del 29/06/2009 che esenta dal canone l'occupazione di aree del demanio idrico con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. 152/2006, se conferite a società a totale partecipazione pubblica incredibile;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere a **IRETI S.p.A.**, C.F. 01791490343, la concessione, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Crostolo, nel comune di Reggio Emilia, foglio 70 fronte mappali 77 e 42, mediante attraversamento aereo con tubazione di acquedotto in pressione, in acciaio DN 600 mm, sostenuta da trave reticolare, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di A.R.P.A.E.;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2036;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che ad AIPO;
5. di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone per effetto della dichiarazione del richiedente relativa alla natura dell'opera di infrastruttura idraulica realizzata con finanziamenti pubblici o pagata dalla collettività e non destinata a rimanere nel capitale della società;
6. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;
7. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
8. di precisare:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;

10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. che l'originale del presente atto e del disciplinare allegato sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'avv. Donatella Eleonora Bandoli;
13. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
14. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
15. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
16. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
17. di notificare il presente atto via pec al concessionario.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia – Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica RE15T0005, a favore di IRETI S.p.A., P.IVA 01791490343, con sede legale nel Comune di Tortona (AL), presso Strada Provinciale 95 per Castelnuovo Scrivia, e con unità locale nel Comune di Reggio Emilia in via Nubi di Magellano n. 30.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di area del demanio idrico del Torrente Crostolo mediante attraversamento aereo con tubazione di acquedotto in pressione, in acciaio DN 600 mm, sostenuta da trave reticolare. L'area demaniale oggetto della concessione, sita nel Comune di Reggio Emilia, in località Sesso, e individuata nel foglio 70 a fronte dei mappali 77 e 42, è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2036**.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario è esentato dal pagamento del canone annuo ai sensi della DGR 913 del 29/06/2009 in quanto trattasi di infrastruttura idrica che verrà realizzata con finanziamenti pubblici o pagati dalla collettività e non destinata a rimanere nel capitale della società concessionaria.
2. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad € 250,00. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti gli obblighi connessi alla concessione.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di eventuale registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione alle opere, come descritte nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- b. Ogni variazione delle opere oggetto della presente concessione, nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere previamente autorizzati da ARPAE, previo nulla osta di AIPO.
- c. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- d. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. Qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie, tronchi o altro, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente.
- e. Nel caso in cui venissero autorizzati dall'amministrazione competente lavori nell'alveo del corso d'acqua dovrà essere acquisito il parere previsto dall'art. 9, L.R. 11/2012.

- f. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta da inviare ad ARPAE e ad AIPO i soli lavori necessari di manutenzione ordinaria dell'opera realizzata e di pulizia del tratto interessato, estesi per almeno 10 metri a monte e a valle dello stesso. In particolare, dovranno essere rimossi dall'alveo tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua o siano comunque intercettati dal manufatto. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.
- g. La scrivente amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere nel periodo di vigenza della concessione gli interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.
- h. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area e alle opere al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché a mezzi e imprese incaricate. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.
- i. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Il ripristino e il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori di manutenzione o alla presenza del manufatto oggetto della presente concessione, sono a carico del concessionario.
- j. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni che dovessero essere causati alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite e per eventuali limitazioni all'uso conseguenti a piene del corso d'acqua, frane, alluvioni e altre cause naturali o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della pubblica amministrazione competente.
- k. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
- l. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- m. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere.
- n. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- o. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite ai sensi del comma 1, art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, ARPAE si riserva il diritto di richiedere di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione; in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

OBBLIGHI E CONDIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del richiedente.
2. Le opere previste nel progetto in esame ed autorizzate dovranno essere eseguite in conformità ai disegni di progetto allegato e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite da ARPAE e da AIPO, a tutela delle proprietà demaniali e dovranno essere a totale cura e spesa del richiedente.
3. E' assolutamente vietato manomettere o allontanare materiale delle pertinenze demaniali (sono vietati inoltre accumuli di materiale in alveo sia esso di risulta o di fornitura) che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche.
4. Le operazioni di scavo, movimentazione e asporto del materiale dovranno essere contenuti al minimo indispensabile e comunque avvenire contestualmente al recupero e ripristino delle medesime aree, pena la decadenza immediata del presente nulla osta.
5. In fase di completamento e finitura delle scarpate arginali, a ridosso dell'attraversamento, si concorderà la soluzione più idonea da adottare.
6. Il richiedente dovrà presentare ad AIPO un cronoprogramma di massima contenente l'indicazione del periodo previsto di esecuzione dei lavori ed inviare una comunicazione prima dell'inizio dei lavori con la relativa data d'inizio. Le eventuali difformità dal cronoprogramma comunicato dovranno essere comunicate ad AIPO con congruo anticipo al fine di consentire, al personale idraulico il controllo e la verifica delle lavorazioni eseguite.

7. L'intervento è da eseguirsi in periodi non interessati da probabili eventi di piena, perciò esclusivamente nel periodo da giugno ad agosto.
8. Durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua.
9. Le sponde e le altre opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando l'Ente attuatore l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
10. Premesso che le lavorazioni in scarpata ed in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere.
11. Dovrà essere presente, a totale carico e spesa del richiedente, un presidio fisso a tutela della pubblica incolumità per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto con la presenza in loco di mezzi, palancole di sicurezza da apporre in caso di piena con materiale di rinforzo e altro materiale idoneo, anche in considerazione del fatto che i lavori che si autorizzano vengono eseguiti anche all'interno delle fasce A e B del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici.
12. Considerato che il terreno interessato dalle lavorazioni ed oggetto della presente autorizzazione ricade completamente all'interno delle fasce A e B del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Agenzia e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Agenzia.
13. Questa Agenzia si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere.
14. Per qualsiasi sopravvenuta necessità, questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso del fiume e relative opere idrauliche.
15. Dovranno essere adottate, a totale carico e spesa, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori che si autorizzano vengono eseguiti in alveo del torrente Crostolo e pertanto con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici.
16. La scrivente Amministrazione e AIPO si ritengono sollevate nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente.
17. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, pertanto la scrivente Amministrazione e AIPO si ritengono estranee agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché danni a persone o cose in conseguenza all'occupazione ed alla gestione dell'opera oggetto della presente autorizzazione, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le posso pervenire in merito.
18. In caso di distruzione o danneggiamento delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del fiume, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino dalla scrivente Amministrazione e

da AIPO, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie spese e cura.

19. Nel caso di inadempienze delle suddette condizioni, la scrivente Amministrazione e AIPO si riservano di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669 del 09.12.1937, a carico dell'interessato.
20. Oltre alle suindicate disposizioni ed a tutte quelle altre che nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato potranno venire impartite durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere da funzionari od agenti della scrivente Amministrazione e da AIPO, la concessione è vincolata al rispetto delle seguenti leggi:
 - R.D. 523 del 25/07/1907 in materia di opere pubbliche e polizia idraulica e s.m.i.;
 - D.Lgs 42 del 22/01/2004 in materia di beni culturali ed ambientali e s.m.i.;
 - Legge 47 del 28/02/1985 in materia di concessioni edilizie s.m.i..

_____, li _____
(luogo) (data)

Per accettazione
II RICHIEDENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.